



Prefettura-UTG di

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO

Tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di (c.f.....) nella persona del Prefetto di

e

Provincia di Modena (c.f. e P.I. 01375710363), con sede legale in Modena, nella persona di MARIA Grazia roversi, in qualità di Dirigente del Servizio Istruzione e Sociale

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

Tenuto conto della Circolare del Ministero dell'interno del 21 Marzo 2014 avente come oggetto "Afflusso di cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi sulle coste italiane" nella quale, considerati i tempi ristrettissimi di organizzazione per l'accoglienza dei profughi, si indicavano tra le soluzioni individuate dagli Enti Locali interessati sistemazioni attraverso il sistema SPRAR

Preso atto che

- il Servizio Centrale SPRAR con propria comunicazione del 25 MARZO c.a. dichiara l'impossibilità ad occupare, nell'ambito di questa emergenza, posti SPRAR, in quanto sono già stati individuati nominalmente i beneficiari del progetto

- si rende pertanto indispensabile stipulare una convenzione tra Prefettura di Modena e Provincia di Modena per l'accoglienza dei profughi arrivati sul territorio nella serata del 21 MARZO c.a. con carattere di emergenza e temporaneamente ospitati presso alloggi

destinati al progetto SPRAR, in attesa delle procedure di individuazione di un soggetto gestore da parte della Prefettura di Modena secondo la normativa vigente

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura – UTG di Modena (di seguito Prefettura) e la Provincia di Modena con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34 (di seguito Gestore) al fine di prestare attività di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

Articolo 2 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di **9** posti di accoglienza nel territorio della provincia di Modena, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri.

La Provincia di Modena si impegna a offrire i servizi di seguito descritti.

1) Servizi di gestione amministrativa

- a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un *report* giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura a mezzo e-mail, che la Prefettura controllerà con la locale Questura.
- b) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti delle strutture di accoglienza messe a disposizione

2) Servizi di assistenza generica alla persona

- a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno delle strutture di accoglienza, nonché sulla relativa organizzazione.
- b) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il *confort* igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste; i servizi di igiene e pulizia generali saranno garantiti dalla Provincia di Modena (derattizzazioni, disinfestazioni, ecc.).

Nel caso di appartamenti autonomi, le attività relative alla pulizia quotidiana sono demandate agli ospiti, ai quali verrà erogato, in ottemperanza al manuale SPRAR, un contributo che include anche l'acquisto degli articoli necessari.

4) Erogazione dei pasti

Il vitto dovrà essere garantito per sette giorni la settimana, includendo prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008, o secondo le sopra citate linee guida e modalità operative SPRAR.

La modalità adottata dovrà consentire in ogni caso che, nella scelta degli alimenti, venga posta la massima cura nel rispetto dei principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovrà essere garantita la possibilità di accedere a diete adeguate.

Ai beneficiari va garantita la possibilità di poter reperire generi alimentari di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene, oltre che di disporre di adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

L'accoglienza può essere disposta in appartamenti autonomi dotati di cucina, consentendo la preparazione autonoma dei pasti, a fronte di un contributo per vitto erogato secondo le modalità operative previste dal manuale SPRAR sopra citato.

5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà permettere ai beneficiari di disporre di tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- a) effetti lettereschi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che, laddove non sia presente in struttura una lavatrice, saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant' altro utile al *confort* della persona;
- b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.
Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico dell'Ente Gestore, anche attraverso le modalità di erogazione previste dal sopra citato manuale SPRAR.
- c) erogazione del "*pocket money*" nella misura di Euro 2,50 *pro capite/ pro die*, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, *snack* alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico), o secondo le modalità previste dal manuale SPRAR. Il *pocket money* verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.
- d) Erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso.

La Provincia s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, alla Prefettura-UTG e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei **tre giorni** successivi rispetto l'allontanamento.

Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

- a) Servizio di assistenza linguistica e culturale.
- b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero.
- c) Sostegno socio psicologico.
- d) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base.
- e) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
- f) Assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato "*Pocket money*"; il Gestore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche.

La Provincia di Modena s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

La Provincia di Modena s'impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.

Per la gestione e l'erogazione dei servizi, si potrà operare secondo quanto previsto dalle linee guida e con le modalità operative previste dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale in vigore per lo SPRAR (<http://www.serviziocentrale.it/file/pdf/manuale.pdf>)

Articolo 3 Attivazione posti di accoglienza

La Provincia di Modena si impegna ad informare la Prefettura-UTG relativamente ai posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio. La Prefettura verificherà l'adeguatezza degli immobili in uso.

Articolo 4 Responsabilità

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura – UTG sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 5

Determinazione dell'importo della convenzione

Per i posti straordinari messi a disposizione dall'Ente Gestore la Prefettura corrisponderà l'importo di € 30,00= (trenta/00) *pro die* per ciascun ospite assistito, determinato con direttiva ministeriale, per un importo giornaliero di € 270,00= (duecentosettanta,00), previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

Articolo 6

Pagamenti

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti, etc), nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui all'art. 2 punto 1) secondo il costo *pro-capite/pro-die* indicato nel precedente art. 5.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.

Articolo 7

Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere settimanalmente e mensilmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Articolo 8 Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dal 21/03/2014 al 30 Aprile 2014, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura – di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

La Prefettura di Modena nel periodo di durata indicata nella presente convenzione si impegna ad individuare, secondo le modalità di legge, un altro soggetto gestore.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10 Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 11 Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 12 Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempimento e mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 della presente convenzione previo semplice avviso.

Articolo 13 Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Articolo 14 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Gestore impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula della convenzione a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

Letto, approvato e sottoscritto.

LUOGO e DATA
PREFETTURA – UTG DI

PER la PROVINCIA DI MODENA
La Dirigente Responsabile

IL PREFETTO